

Corte di cassazione

Motivazione

La decisione

Il contrasto radicale ed assoluto fra motivazione e dispositivo impone di procedere, in sede di legittimità, ad annullamento del provvedimento impugnato ed al rinvio del procedimento al giudice di merito per un nuovo esame della regiudicanda

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE PRIMA, 30 gennaio 2013 (c.c. 20 dicembre 2012) - BARDOVAGNI, *Presidente* - VECCHIO, *Relatore* - MONTAGNA, *P.M.* (diff.) - Martinelli, *ricorrente*.

Osservazioni a prima lettura

1. L'impostazione assunta dalla decisione in rassegna non può certo dirsi consolidata in giurisprudenza.

Secondo una prima opinione, il contrasto fra il dispositivo e la motivazione deve determinare – ove rilevato in sede di legittimità – l'annullamento della decisione ed il rinvio degli atti al giudice *a quo* per l'ulteriore corso (Cass., sez. V, 14 aprile 2011, Scintilla, in *Mass. Uff.*, n. 250177; Cass., sez. III, 2 marzo 2011, Monno, in *Mass. Uff.*, n. 249997, secondo cui è illegittima, per contrasto col divieto di *reformatio in peius*, l'ordinanza del giudice d'appello che, in assenza di impugnazione dell'imputato, proceda a correggere la pena irrogata nel dispositivo della sentenza di primo grado aumentandola sino alla pena indicata in motivazione).

Radicalmente opposta invece è la tesi secondo cui “il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 c.p.p. (Cass., Sez. V, 23 marzo 2011, Corrado e altri, in *Mass. Uff.*, n. 250400; Id., Sez. VI, 8 febbraio 2011, P. in *Mass. Uff.*, n. 249654, secondo cui quando la discrasia venga rilevata in sede di ricorso per cassazione è possibile procedere alla rettifica dell'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 c.p.p.).

2. Il secondo orientamento non può essere accolto in maniera acritica, dovendosi delimitare l'ambito di applicazione del procedimento di correzione dal concetto di errore materiale, da una parte, e dalla definizione dei vizi emendabili solo attraverso il ricorso all'impugnazione, dall'altra.

In particolare deve ritenersi che la procedura di correzione dell'errore mate-

riale sia attivabile solo quando sussista un manifesto divario fra l'effettivo pensiero ricavabile dalla pronuncia stessa e la sua manifestazione estrinseca in senso positivo ed a ciò sia possibile rimediare mediante semplici operazioni meccaniche di adeguamento del provvedimento (MARAFIOTI, *Correzione di errori materiali*, in *Digesto pen.*, VI, Torino, 1992, 533). In ogni caso, il ricorso al procedimento di correzione non deve avere come risultato una modificazione del provvedimento tale da stravolgerne il contenuto ed un mutamento essenziale dell'atto, preclusivo del ricorso a tale procedura, va riferito ad un cambiamento sostanziale del provvedimento tale da implicare una diversa valutazione dell'organo giudiziale; inoltre, la giurisprudenza ammette il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 c.p.p. solo quando nel provvedimento correggendo sia stata omessa una decisione o una pronuncia – si pensi, ad esempio, all' omessa applicazione di una pena accessoria – la cui adozione non è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, ma consegue ed è predeterminante *ex lege* alla pronuncia.

Da ciò evidentemente deriva che, in caso di contrasto fra dispositivo e motivazione, 1) eventuali correzioni possono riguardare solo il dispositivo, non essendo possibile, a mezzo del procedimento di cui all'art. 130 c.p.p., integrare una motivazione inadeguata, incompleta o errata posta a fondamento di un *dictum* decisionale condivisibile; 2) la correzione del dispositivo sarà consentita solo ove il contenuto corretto dello stesso sia pacificamente e senza dubbio alcuno enucleabile dalla parte motiva del provvedimento.